



# COMUNE DI LIPARI

Città Metropolitana di Messina  
"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

III SETTORE – Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale

1° Servizio

[llpp@pec.comunelipari.it](mailto:llpp@pec.comunelipari.it)



2019

Prot. n°

Lipari

**Associazione Costruttori Edili Ance Messina**

via S. Maria Alemanna, 5

90122 MESSINA

[info@ancemessina.it](mailto:info@ancemessina.it)

e,p.c.

**Centrale di Committenza**

**c/o Consorzio Tirreno**

Ecosviluppo 200 SC a r.l.

[Tirrenoecosviluppo2000@pec.it](mailto:Tirrenoecosviluppo2000@pec.it)

## **OGGETTO: BANDO DI GARA – Riquilificazione della frazione di Canneto – Marina Garibaldi – nell'isola di Lipari**

Con riferimento alla nota del Presidente dell'Ance di Messina del 04/06/2019, relativa alle segnalazioni ricevute dalle imprese per il bando indicato in oggetto, si chiarisce quanto segue:

### **Punto 1)**

si fa notare che oltre al Prezziario Regionale anno 2013 sono state utilizzate varie analisi prezzi utilizzando dei costi di materiali, trasporti, noli e mano d'opera riferite all'anno 2015 edito dall'Ance Sicilia (vedi relazione tecnica). Per quanto sopra e da una valutazione del costo totale dell'opera si afferma che la stessa è realizzabile e che i costi sono congrui con riferimento al mercato.

### **Punto 2)**

occorre preliminarmente chiarire che la gara in oggetto è stata pubblicata in data 24/05/2019 e quindi in vigore del DL n. 32 del 18/04/2019. L'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal suddetto DL, prevede che il subappalto indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizio forniture e quindi le indicazioni del bando sono corrette. In relazione invece alla categoria OS21, come giustamente da voi rilevato, il subappalto, in virtù dell'art. 2 del D.M. 248/2016 non può superare il 30%.

### **Punto 3)**

si segnala altresì che dalla lettura dall'atto unilaterale d'obbligo presente negli atti di gara, le somme poste a carico dell'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016, non sono connesse alla gestione della piattaforma informatica di gara bensì come "corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale" e quindi per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2 bis dell'art. 41 del D.Lgs n. 50/2016. I costi connessi alla gestione della piattaforma informatica sono ora posti a carico dei Comuni attraverso la quota di adesione annua. Infine, dalla lettura dell'ordinanza del Tar Puglia allegata alla nota, si rileva come la stessa non sia interamente applicabile alla nostra CUC, proprio in virtù della diversa impostazione rispetto alla citata Asmel, che come giustamente rilevato dal Tar nella suddetta Ordinanza, si limita a mettere a disposizione la propria piattaforma di gara senza essere Centrale di Committenza e senza essere iscritta all'anagrafe delle stazioni appaltanti. Cosa ben diversa è invece la nostra CUC che è regolarmente iscritta all'Anagrafe delle stazioni appaltanti, (Codice AUSA 0000334253) svolge per conto dei comuni aderenti ormai dal 2015 tutte le procedure di gara a partire dal bando fino all'aggiudicazione e alle verifiche

sull'aggiudicatario e che ha standardizzato i bandi proprio per agevolare e semplificare la partecipazione alle imprese, fornendo spesso, anche se non rientrante tra i nostri obblighi, un servizio di consulenza a titolo gratuito, fornendo assistenza continua per l'iscrizione al portale, smarrimento password e quant'altro e rispondendo a quesiti sulle possibili forme di partecipazione alle gare che com'è intuibile esulano dai compiti di questa CUC.



IL RUP  
(Meduri geom. Carmelo Antonino)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Antonino', written over the typed name.

**o.s.**